



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 32 del 26/02/2009

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARI

Indennità d'esproprio.

Omissis

DECRETA

Art. 1

Sono temporaneamente occupate d'urgenza, in favore della Provincia di Bari, le aree indicate nell' "Elenco ditte da espropriare" e riportate nel "Piano particellare di eproprio", allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

A norma dell'art. 22-bis, comma 4, D.P.R. 327/2001, l'esecuzione del presente decreto è effettuata con le modalità di cui all'art. 24 e deve aver luogo entro 3 mesi dalla data di emanazione del presente decreto.

Art. 2

Per il periodo intercorrente tra la data di immissione nel possesso e il pagamento dell'indennità, è dovuta l'indennità di occupazione, pari all'interesse legale sulla indennità di espropriazione, di cui all'art. 4 del presente decreto, per ogni anno di occupazione.

Art. 3

L'esecuzione del presente decreto avverrà, congiuntamente o disgiuntamente, tramite i seguenti tecnici:

- 1) geom. coord. Francesco Raso, nato a Modugno il 01/08/1955;
- 2) geom. Domenico Mastromatteo nato a Grumo Appula 21/07/1965.

Art. 4

L'indennità da corrispondere agli aventi diritto per l'espropriazione dei beni occupati con il presente decreto, quantificata ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 327/2001 e successive mod. ed int., è determinata, in via provvisoria, nella misura indicata nello stesso elenco di cui all'art. 1 del presente decreto, a fianco di ciascuna ditta.

Coloro i quali intendano accettare la indennità di espropriazione, a norma dell'art. 22 bis, comma 1 del D.P.R. 327/2001, dovranno darne comunicazione, a questa Amministrazione, entro il termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dalla data di immissione in possesso. A tal fine, dovranno inoltrare, nel predetto termine, una dichiarazione di accettazione, resa nelle forma sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, contenente espressa attestazione circa l'assenza di diritti di terzi sul bene. La

dichiarazione di accettazione è irrevocabile.

Il proprietario che condivide la determinazione dell'indennità, ha diritto di ricevere un acconto dell'80% dell'indennità offerta, previa autocertificazione attestante la libera disponibilità e la piena proprietà del bene.

Le indennità da corrispondere per gli eventuali manufatti da demolirsi ed insistenti sulle aree da occupare, regolarmente edificati ed autorizzati, saranno determinate successivamente alla redazione dello stato di consistenza e comunicate alle ditte da espropriare. In questo caso il termine di 30 giorni per l'accettazione delle indennità decorrerà da questa ultima comunicazione.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. a) del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, coloro i quali accettano le indennità determinate con il presente decreto, hanno diritto di convenire con l'espropriante la cessione volontaria dell'immobile oggetto del procedimento espropriativo, per un corrispettivo calcolato ai sensi dell'art. 37, D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

Art. 6

Qualora non sia condivisa l'indennità offerta, potranno essere presentate osservazioni scritte e depositati documenti entro 30 giorni successivi all'immissione in possesso, ai sensi dell'art. 22 bis, comma 1, D.P.R. 327/2001.

In caso di rifiuto espresso o tacito si procederà a norma dell'articolo 21 del D.P.R. 327/2001, previo deposito della somma alla Cassa DD.PP.

Il presente decreto perde efficacia qualora non venga emanato il decreto d'esproprio nel termine di cui all'articolo 13 del D.P.R. 327/2001.

Art. 7

Il presente decreto sarà comunicato ai proprietari interessati, mediante raccomandata A. R., così come previsto dall'art. 14, comma 1, della legge Regionale 3/2005.

Un estratto sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Poggiorsini e pubblicato su BURP, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d) della L.R. 3/2005 e della Deliberazione della G.R. n. 1076 del 18.07.2006.

Il Dirigente

Dott. Anna Lisa Camposeo